

signor Poli Maurizio è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Preso atto che il signor Poli Maurizio è dipendente della Regione Toscana – Segretariato generale del Consiglio regionale – e che pertanto l'efficacia della designazione dovrà essere subordinata all'acquisizione delle attestazioni di cui all'articolo 64 del regolamento interno del Consiglio regionale 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale), con le quali si dà atto della compatibilità e conciliabilità dell'incarico con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio e del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

#### DELIBERA

1. di designare, in rappresentanza della Regione Toscana, il signor Poli Maurizio quale componente del Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale;

2. di subordinare l'efficacia della designazione del signor Poli Maurizio, in quanto dipendente della Regione Toscana – Segretariato generale del Consiglio regionale, all'acquisizione delle attestazioni di cui all'articolo 64 del regolamento interno del Consiglio regionale 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale), con le quali si dà atto della compatibilità e conciliabilità dell'incarico con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio e del rispetto del limite massimo annuo dei compensi consentiti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

*Il Presidente*  
Antonio Mazzeo

#### - Risoluzioni

RISOLUZIONE 28 settembre 2021, n. 122

**Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 28 settembre 2021. In merito alla necessità di un intervento normativo da parte del Governo per contrastare le delocalizzazioni delle aziende dal territorio nazionale.**

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- come noto, in data 9 luglio u.s., la GKN Driveline ha fatto pervenire, senza alcun preavviso, tramite PEC, la lettera di attivazione delle procedure di licenziamento a tutti i dipendenti dello stabilimento GKN di Capalle, nel Comune di Campi Bisenzio;

- tale procedura di licenziamento collettivo ha interessato 355 operai, 67 impiegati, 16 quadri e 4 dirigenti, per un totale di 422 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato dell'azienda e ha comportato, di conseguenza, la cessazione delle attività di una realtà industriale che affonda le sue radici nella storia fiorentina e che non presentava segnali di crisi;

Tenuto conto che da quel momento è partita una forte mobilitazione civile e delle istituzioni, a fianco dei 422 lavoratrici e lavoratori licenziati e dei loro rappresentanti sindacali, che è andata crescendo nel corso delle ultime settimane;

Preso atto che il tavolo di crisi aperto dalle istituzioni nazionali, regionali e locali con l'azienda, alla presenza dei rappresentanti dei lavoratori, finalizzato a sospendere la procedura dei licenziamenti e scongiurare la chiusura dello stabilimento in oggetto e il conseguente trasferimento delle produzioni all'estero, non ha dato i risultati attesi, con l'azienda che si è dimostrata irremovibile nel difendere le decisioni assunte;

Evidenziato che quanto sta accadendo alla GKN Driveline di Campi Bisenzio rappresenta uno sfregio al mondo del lavoro in Toscana, già duramente provato dalla vicenda della Bekaert di Figline e da altri episodi di crisi e licenziamenti;

Rilevato che è pertanto necessario continuare ad affrontare questa grave situazione di emergenza occupazionale e industriale attraverso una risposta ferma e unanime da parte di tutte le forze istituzionali, sociali e politiche a difesa dei lavoratori dello stabilimento in oggetto, anche attraverso il necessario coinvolgimento del Governo, data la dimensione della crisi sociale e occupazionale provocata dalle decisioni della GKN Driveline;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), entrato

in vigore, salvo alcune disposizioni, in data 1° settembre u.s.;

Ricordato che la sentenza C-201/2015 del 21 dicembre 2016 della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) si è espressa in tema di bilanciamento tra diritti sociali e libertà economiche. Secondo la CGUE il diritto comunitario non impedisce, in linea di principio, ad uno stato membro di opporsi, in talune circostanze, a licenziamenti collettivi nell'interesse della protezione dei lavoratori e dell'occupazione asserendo che: "la circostanza che uno Stato membro preveda, nella sua legislazione nazionale, che i piani di licenziamento collettivo debbano, prima di qualsiasi attuazione, essere notificati ad un'autorità nazionale, la quale è dotata di pareri di controllo che le consentono, in determinate circostanze, di opporsi ad un piano siffatto per motivi attinenti alla protezione dei lavoratori e dell'occupazione, non può essere considerata contraria alla libertà di stabilimento garantita dall'articolo 49 TFUE né alla libertà d'impresa sancita dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE";

Tenuto conto che un recente documento approvato, in data 1° settembre 2021, dall'Assemblea permanente delle lavoratrici e dei lavoratori della GKN Driveline di Campi Bisenzio, delinea otto principi fondamentali che dovrebbe contenere un provvedimento legislativo nazionale in tema di contrasto alla delocalizzazione, ovvero:

1. a fronte di condizioni oggettive e controllabili, l'autorità pubblica dovrebbe essere legittimata a non autorizzare l'avvio della procedura di licenziamento collettivo da parte delle imprese;

2. l'impresa che intenda chiudere un sito produttivo dovrebbe informare preventivamente l'autorità pubblica e le rappresentanze dei lavoratori presenti in azienda e nelle eventuali aziende dell'indotto, nonché le rispettive organizzazioni sindacali e quelle più rappresentative del settore;

3. tale informazione dovrebbe, pertanto, consentire un controllo sulla reale situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'azienda, al fine di valutare la possibilità di una soluzione alternativa alla chiusura;

4. la soluzione alternativa dovrebbe essere definita in un piano che garantisca la continuità dell'attività produttiva e dell'occupazione di tutti i lavoratori coinvolti presso quell'azienda, compresi i lavoratori eventualmente occupati nell'indotto e nelle attività esternalizzate;

5. il piano dovrebbe essere attuato di concerto con l'autorità pubblica, con il parere positivo vincolante della maggioranza dei lavoratori coinvolti, espressa attraverso le proprie rappresentanze, l'autorità pubblica dovrebbe garantire e controllare il rispetto del piano da parte dell'impresa;

6. nessuna procedura di licenziamento dovrebbe essere avviata prima dell'attuazione del piano;

7. l'eventuale cessione dell'azienda dovrebbe prevedere un diritto di prelazione da parte dello Stato e di cooperative di lavoratori impiegati presso l'azienda, anche con il supporto economico, incentivi ed agevolazioni da parte dello Stato e delle istituzioni locali. In tutte le ipotesi di cessione dovrebbe essere garantita la continuità produttiva dell'azienda, la piena occupazione di lavoratrici e lavoratori e il mantenimento del loro trattamento economico-normativo. Nelle ipotesi di cui le cessioni non siano a favore dello Stato o della cooperativa dovrebbe essere previsto un controllo pubblico sulla solvibilità dei cessionari;

8. il mancato rispetto da parte dell'azienda delle procedure sopra ipotizzate comporterebbe l'illegittimità dei licenziamenti e un'ipotesi di condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970 (Statuto dei lavoratori);

Preso atto che, in data 20 settembre u.s., il Tribunale del lavoro di Firenze ha revocato l'apertura dei licenziamenti collettivi per lo stabilimento GKN Driveline di Campi Bisenzio. I giudici avrebbero accolto il ricorso dei sindacati che avevano impugnato il procedimento avviato verso i 422 dipendenti licenziati dal gruppo per condotta antisindacale in violazione dell'articolo 28 della l. 300/1970;

Considerato che appare comunque quanto mai necessario contrastare con efficacia i fenomeni di delocalizzazione attraverso una iniziativa legislativa che aggiorni l'attuale disciplina e disincentivi quelle aziende che decidono di delocalizzare le produzioni fuori dal Paese, soprattutto nel caso di aziende che hanno ricevuto finanziamenti pubblici, anche tenendo conto delle proposte avanzate dai lavoratori e sopra sinteticamente richiamate;

Ritenuto, pertanto, necessario attivarsi nei confronti del Governo affinché si arrivi quanto prima all'approvazione di un provvedimento, a partire dal decreto-legge già allo studio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che: contrasti e disincentivi in modo incisivo le delocalizzazioni, con particolare riferimento a quelle aziende che, pur avendo ricevuto contributi pubblici decidono di trasferire altrove le produzioni; fornisca la massima garanzia possibile dei posti di lavoro e incentivi, pertanto, la continuità produttiva delle aziende sane;

IMPEGNA  
LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi, nell'auspicio di una quanto più immediata revoca dei licenziamenti collettivi, per monitorare, assieme a tutti i livelli istituzionali, a partire dal Governo,

l'evolversi della situazione alla luce della sentenza del Tribunale del lavoro di Firenze che ha accolto il ricorso dei sindacati per comportamento antisindacale;

ad attivarsi nei confronti del Governo affinché venga approvata, quanto prima, una proposta di legge che, all'esito del confronto che sarà avviato tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed in considerazione dei principi richiamati in narrativa, compresa la possibilità di individuare particolari casistiche in cui non si renda possibile il licenziamento collettivo, contrasti in modo efficace le delocalizzazioni di aziende che non presentano segnali di crisi, con particolare riferimento a quelle aziende che hanno ricevuto finanziamenti pubblici per sostenere la propria attività, anche mediante il sostegno, da parte del Governo, a nuovi investitori privati che subentrino in contesti di crisi;

a valutare l'opportunità di dare un diretto contributo alla formazione di una normativa nazionale finalizzata a contrastare le delocalizzazioni delle aziende dal territorio nazionale e impedire tali forme di licenziamento collettivo anche mediante la predisposizione di una proposta di legge al parlamento in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

*Il Presidente*  
Antonio Mazzeo

## **PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **- Decreti**

DECRETO 30 settembre 2021, n. 225

**DPGR n. 161/2021 e n. 188/2021. Conferma del mandato commissariale per l'espletamento delle funzioni di Segretario generale dell'Autorità Portuale Regionale.**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);

Vista la legge regionale n. 53/2001, recante "Disciplina dei commissari nominati dalla Regione" ed in particolare l'articolo 2 comma 1 lettera c), in base al quale la Regione

può nominare commissari relativamente agli enti sui quali la Regione ha funzioni di vigilanza, quando si tratta di provvedere alla sostituzione degli organi dell'ente in presenza di situazioni che pregiudicano il regolare funzionamento dell'ente medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 49/R/2009, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale n. 53/2001;

Preso atto che il Segretario generale dell'Autorità Portuale Regionale, nominato con d.p.g.r. n. 87 del 15/05/2018, ha concluso il suo mandato il 18 marzo 2021 ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 23/2012, salvi gli effetti della prorogatio di cui all'articolo 21, comma 2, della l.r. 5/2008;

Richiamato il proprio decreto n. 161 del 17 giugno 2021 con il quale è stato attribuito all'Ing. Antonio De Crescenzo, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera c) della l.r. 53/2001, l'incarico di commissario per l'espletamento delle funzioni di Segretario generale dell'Autorità Portuale Regionale con decorrenza 17 giugno 2021 e durata massima fino al 31 luglio 2021, prorogata al 30 settembre 2021 con il proprio decreto n. 188 del 31 luglio 2021;

Considerato che non è conclusa la procedura di nomina del nuovo Segretario generale così come prevista dalla l.r. 23/2012 e dalla l.r. 5/2008, con riferimento alla quale è tutt'ora in corso il confronto, attraverso incontri informali e scambio di lettere con il Comune di Viareggio, relativo all'intesa prevista dall'art. 7 della l.r. 23/2012;

Considerato che il Segretario generale dell'Autorità Portuale Regionale ha la rappresentanza legale ed è responsabile dell'organizzazione e della gestione complessiva dell'Autorità;

Ritenuto indispensabile assicurare senza soluzione di continuità l'operatività dell'Autorità portuale regionale per consentire il regolare svolgimento delle funzioni pubbliche essenziali tra quelle ad essa attribuite dall'articolo 3 della l.r. 23/2012, nelle aree portuali e negli altri ambiti di competenza;

Visto l'articolo 6 comma 2 lett. b) della L.R. 53/2001 in base al quale l'organo che ha provveduto alla nomina del commissario ha facoltà di rideterminare il contenuto e la durata del mandato commissariale;

Ritenuto pertanto necessario confermare l'Ing. Antonio De Crescenzo, nominato con d.p.g.r. 161/2021, quale commissario per l'espletamento delle funzioni di Segretario generale dell'Autorità Portuale Regionale ad